	Rep. n. 27/2011 Prot. n. <u>/1335_/</u> 2011	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno tre del mese di ottobre dell'anno duemilaundici in Genova,	14/25/2016
	presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in Corso Scassi	
	1, innanzi a me, Marco Porcile, Ufficiale Rogante della Centrale	PALE REGION
	Regionale di Acquisto, senza assistenza di testimoni per concorde	
	rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:	
	- Dott. Giorgio Sacco, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile	
	dell'anno 1960 e domiciliato per la carica di Direttore Generale della	
	Centrale a Genova, in Corso Onofrio Scassi, numero civico 1 (codice	
	fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di	
	Direttore Generale della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito	
9 .5	nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova,	
	via Fieschi 15,	
	- Stefano Perosino, nato a Torino (TO), il giorno 13 del mese di	
	gennaio dell'anno 1968 e residente a Alpignano (TO), in Via Torelle,	
	numero civico 10/B, (codice fiscale PRSSFN68A13L219Q) che	
	interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso	
	conferiti in atto notaio dottor Lucio Lombardi in data 26/09/2011,	
	repertorio n. 83542) di Fresenius Kabi Italia srl, con sede legale in Via	
	Camagre n.41, 37063 Isola della Scala (VR), iscritta al Registro delle	
	Imprese REA 343254 Camera di Commercio di Verona, P.IVA	
-	03524050238, domiciliata ai fini del presente atto in Cavezzo (MO),	10
	Via Santi n. 293, 41032 (di seguito nominata, per brevità, anche	

		•
	"Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto appalto per la fornitura	
	di in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero,	
	lotto unico, indetta con deliberazione del Commissario Straordinario	
	della Centrale n°14 del 10/02/2011.	
	I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale,	
	qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:	
	PREMESSO	
	a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
1000	Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo previsto nel	
	capitolato tecnico, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed	
	ai termini tutti ivi contenuti;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra	
	le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra	
	parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e.	
	contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di	
	scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed	
	infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante	
	procedura negoziata indetta con delibera del Commissario	
	Straordinario n. 14 del 10/02/2011;	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di	
	cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà	
	di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione	
	ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e	
	termini di seguito stabiliti;	
D		





	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente	
	Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi	
	allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle	
	prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli	
	elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente	
	Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente	
	Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la	
	responsabilità civile e che tale documento, anche se non	
	materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce	
	parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la	
	Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la	
***************************************	medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che	
	verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei	
<del></del>	relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle	
	stesse fonte di obbligazione.	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle	——————————————————————————————————————

	•
 medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco	
 dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta	
Economica sono stati fonte delle obbligazioni oggetto della presente	
Convenzione.	
 Articolo 2 - Definizioni	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, AO, IRCCS, socio del	
 Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, effettivo utilizzatore della	
 Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le	
conseguenti richieste di consegna;	
c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che	
 conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione,	
obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad	· · · · ·
eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
 d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le	
Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i	
beni/ le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il	
Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;	
e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di	
Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti	
comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
richiesti, nonché il luogo di consegna;	
f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo	Λ
4	

		### ##################################
	www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla	09 4410
	Convenzione.	
	Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e	Regione Liguria
	degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	030
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	
	integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente	
	alle attività e prestazioni contrattuali;	
	b) degli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata	
	accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od	
	abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere	
	cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore	
	successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale,	
	comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di	
	fornitura di cui all'Art. 11 "Modalità e termini di esecuzione della	
	fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei	#
	confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di	
,	··	M

		•
	aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura	
	richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura	
	e contestuali Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni	
	Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino	
	al termine della presente Convenzione, per la fornitura in full service di	
	sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero. Pertanto tutti gli	
	Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni associate nel	
	Consorzio Centrale Regionale di Acquisto (L.R. n. 14/2007) avranno la	
	medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà	
	essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A,	
_	allegato A1 del Disciplinare di gara).	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
	contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e	
	pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti	
	sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a	
·	seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
	Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione	
	sono esclusivamente quelle associate nel Consorzio Centrale	
	Regionale di Acquisto.	
	2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione	
	degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di	
$\sim$	consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	1
K		

`		
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla	
	legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
	Articolo 6 - Modalità di conclusione	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
	Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni	
	contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del	
	Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata	
	dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del	
	Fornitore: Cavezzo (MO), Via Santi n. 293, 41032 telefono n.	
	0535/45411 ovvero mediante fax al numero dedicato 0535/45415,	
	casella di posta elettronica barbara.grigolato@fresenius-kabi.com.	
	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione	
·	Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni	
	lavorativi.	
	4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura	
	tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono	,
	sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati	
	di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta	
	elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata	
	dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al	
	Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità	(D)
	dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	ON _
`	5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal	
		l U

		,
	ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di	
	urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la	
	data fissata in richiesta.	
	6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in	
	parte della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale	
	impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi	
	dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere	
	in tutto o in parte dalle Richieste di Consegna e di acquistare i prodotti	
	sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo	
	12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".	
	7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini	
	ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di	
	cinque giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni	
	potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta	
	aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno,	
	spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.	
	Articolo 7 - Durata	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 60 (sessanta) mesi a	
	decorrere dalla sua sottoscrizione.	
	2.E' prevista l'opzione di rinnovo per altri 24 (ventiquattro) mesi.	
	3.E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di	
	<u>responsabilità</u>	
$\overline{\mathcal{O}}$	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il	Λ
		A.
·	8	

	corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della	
	Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per	Regione C
	la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e	Wingu Bridge
	completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli	030
	relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il	
	personale addetto all'esecuzione contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta	
	regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,	
· · · · · ·	le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente	
	Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione	
	medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando	
	espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà	
	risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.	
	3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere	
	conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e	
	all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad	
	osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza	
	in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	
	successivamente alla stipula della Convenzione.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le	
	norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore	
	successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo	The state of the s
	carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il	— <del>Y</del>
٠ , .		U

	corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,	
	avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di	
	propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni	
	relativa alea.	
	5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere	
	indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze	
	derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni	
	tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle	
	Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire	
	nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere	
	concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che,	
	nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle	
	medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro	
	destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il	
	Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni	,
	salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci,	
	disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore è tenuto ad osservare gli adempimenti in materia di	
	salute e sicurezza sul lavoro previsti nel capitolato speciale.	
	8. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione	
	delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere	
<u> </u>	nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative	

	prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è	
	cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni	
	e procedure.	
	9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa	
	dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.	
	10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle	
<b>8</b>	Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in	
	qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena	
	e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di	
	Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire	
	lo svolgimento di tali verifiche.	
<b>.</b>	11. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun	
	caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre	
	Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente	
	può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle	
	obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.	
	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della	
	Convenzione, a:	
·	a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi	<i>Q</i>
	connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario	
	per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione	
•		

	•	•
<u> </u>	e negli Atti di gara;	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni	
	contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i	
	terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal	
	malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi	
	compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a	
	consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture	
	alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura	
	e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
	d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria	
	struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni	
	intervenute;	
	e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna	ļ
	Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti	_
	consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi	
	presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni	
	singolo prodotto.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura	
	oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle	
	Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione	
UN.	.=	
	10	

•	contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.	REGION OF THE PROPERTY OF THE
	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in	
	formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione	
	delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.	
	Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti	
	in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,	
	nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a	
	proprio carico tutti i relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri	
	dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed	
	Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente	
	contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,	
	nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati	
	Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
····	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai	
•		

:	•	r
	commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non	
	aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il	
	periodo di validità della presente Convenzione.	
	5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381	
	Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del	
	presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività	
	oggetto della Convenzione.	
	Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
	1.Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle	
	disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori	
	e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008	
	ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione	
	dei rischi inerenti l'attività da svolgere.	
	2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed	
	evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo	_
	lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed	
	applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.	
	3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione	
	delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei	
	rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:	<u> </u>
	a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi	
	connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara	
	ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;	
47	b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme	1
P		1

,			
	vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le		
	aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;		
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i		
	dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal		
	Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;		
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a		
	norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;		
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di		
	infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le		
	incombenze previste dalla legge.		
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente		
	e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che		
	eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso		
	dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi		
	rischio a terzi.		
	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura		
	1.Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di		_
	Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si		
	obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed		
·······	esattamente nei luoghi indicati.	-	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere		_
	e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli		
	relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna		
	nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni		
V .			

	·	,
	contraenti.	
	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di	
	ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione,	×1
· 	salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola	
	Amministrazione.	
	4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero	
	di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della	
	Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato	
	della merce consegnata.	
	5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni	
3334 <u>4</u>	oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni	
	lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di	.0.
,	Consegna.	
	6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia	- Marie - Mari
	espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata	
	telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con	
	tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo	
	possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della	
	richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui	
	oltre.	
	7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può	
	verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del	
	ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale	
\$	inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti	
0		W

,	possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo	### 100   10
	momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore	
	dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo	
	dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono	Liguria Liguria
	riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.	036
	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle	
	responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od	
	occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo	
	esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che	
	potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti	
	qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche	
	dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al	
	Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5	
	(cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione	
	delle penali.	
	10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che	
	dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo	
	al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro	
	15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore	
	addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della	
	merce sarà considerata mancata consegna.	
	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di	- An
	pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del	——/ <del> </del>
1		

materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente. 12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali". Articolo <u>13 - Servizi accessori</u> 1. Servizio di reportistica. Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

•					
	2. Contatti del Forn	itore.			
	Il Fornitore ha l'ol	obligo di fornire a	lle Amministrazio	ni informazioni	
	relative alle:				
	forniture compre	se nella Convenzio	ne;		
	modalità di conta	atto con la propria	struttura organizz	ativa (gestione	
	ordini, magazzin	i, logistica) con indi	cazione dei relativ	vi orari;	
	modalità di inoltr	o dei reclami;			
	modalità di comp	oilazione delle singo	ole Richieste di Co	onsegna.	
	Articolo 14 - Corri	<u>spettivi</u>			
	1. I corrispettivi	contrattuali dovu	ti al Fornitore	dalla singola	
	Amministrazione C	di Fornitura e			
	delle singole Rich				
	prezzi unitari netti				
	seguente:				·
-	L	OTTO UNICO - CIO	6 08825195B6		
	Descrizione	Prodotto	Prezzo	Fabbisogno	
			unitario	presunto	
			(Iva esclusa)	(5 anni)	<u> </u>
	Sacche triple T&B	Compoflex®	€. 5,50	132.750	
	450 ml				
	Sacca standard	Compoflex®	€. 5,90	24.500	<i>M</i>
a	quadrupla 450 ml				- M
	Sacche quadruple	Composelect®	€. 13,00	6.250	
	con filtro S.I. i				— <i></i>

10			noleggio	presunto	1
<u> </u>	Attrezzature	Prodotto	Canone	Fabbisogno	
	conc. plt				
	diffusione di 02 per	1000ml			
	Sacca alta	BioBag PLT	€. 6,00	10.500	
	1.000 ml	1000ml			
	Sacca Transfer	BioBag RCC	€. 3,00	23.500	
	ml	600ml			-
	Sacca transfer 600	BioBag RCC	€. 1,40	24.500	
		perforatore			
	ml/400 ml	300ml			
	Sacca transfer 300	BioBag RCC	€. 1,40	1.000	
	conservante plt		2. 2,22		
	Soluzione	CompoSol PS	€. 3,00	32.000	
	Sistemi per pool di	BioP Pool SS	e. 15,00	25.000	
	(8 aliquote)	8S BioD Bool SS	€. 15,00	25.000	
	Sacca per aliquota	BioBag Paedi	€. 6,00	2.500	
	autodonazione	No. a to			
	ml da				
<u> </u>	Sacca singola 450	Compoflex®	€. 3,50	18.750	
	emazie conc.				
	T&B con filtro sulle				
	Sacche quadruple	Composelect®	€. 13,00	132.500	

			E anni	**************************************
		annuale	5 anni	
		(Iva esclusa)		
 Bilancia fissa con	CompoGuard	€. 595,46	41	
 carrellino	Complete			Liguria Liguria
 Bilancia portatile	CompoGuard	€. 595,47	64	
 con batteria	Complete			
Scompositori	Compomat G5	€. 721,71	24	
Saldatori da banco	Composeal	€. 313,40	15	
	Universal			
 Saldatori portatili	Composeal	€. 242,41	39	
 con batteria	Mobilea			
 2. I corrispettivi con	trattuali sono com	orensivi della fornit	ura dei singoli	
 prodotti e della effet	tuazione di servizi	connessi descritti	nella presente	
 Convenzione e negl	i allegati di gara.			
3. Tutti i predetti co	orrispettivi si riferis	scono alle forniture	e ed ai servizi	
prestati a perfetta	regola d'arte e	nel pieno adem	oimento delle	
modalità e delle p	rescrizioni contra	ttuali, e gli stessi	sono dovuti	
unicamente al For	nitore e, pertanto	, qualsiasi terzo,	ivi compresi	
 eventuali sub-fornit	ori o subappaltato	ori non possono y	vantare alcun	
diritto nei confronti c	lelle Amministrazio	ni Contraenti.		
 4. Tutti gli obblighi e	ed oneri derivanti a	al Fornitore dall'ese	ecuzione della	
Convenzione e dei	singoli Ordinativi d	di Fornitura e dall'o	osservanza di	
leggi e regolamer	<u>nti, nonché dalle</u>	disposizioni ema	anate o che	
venissero emanate	dalle competent	i autorità, sono	compresi nel	

	corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	<del>-</del>
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie	
	stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da	
	qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni	
	relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
	adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
	Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
	1. L'appaltatore Fresenius Kabi S.r.l. assume tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13	
	agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà	
	effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore,	
	sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle	
	modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in	
	materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento	
	alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla	
	Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alla	
	Amministrazione Contraente.	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.	
	231/2002, salvo diverse pattuizioni con la Ditta aggiudicataria, in	Λ
W/	sede di stipula della Convenzione.	
N		

•		
	5. Nel caso in cui ciascuna A.S.L., per comprovata indisponibilità	
	finanziaria, non sia in grado di provvedere al pagamento entro i	
	termini stabiliti, le richieste di interessi saranno riconosciute ai sensi	
	dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.	
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283	
	Cod. Civ	
	7. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il	
	1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture	
	registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.	
	8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su	
	conto corrente bancario o postale. Il fornitore comunica che il	
	proprio conto corrente di accredito ha le seguenti coordinate IBAN	
	IT67E010051170000000001872 – Via Mazzini, 18 - Verona .	
	9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le	
	modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i	·
	pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i	
	signori indicati nella dichiarazione allegata al presente atto.	
	10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi	
	compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il	
	Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento	
	delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di	
· 	Fornitura.	9 
	11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali	
		,

		•
	sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata	
·	diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L.,	
The state of the s	A.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di	
	nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	Articolo 16 - Trasparenza	
	Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la	
	conclusione della presente Convenzione;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad	
	alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese	
	collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di	
	intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione	
	della Convenzione stessa;	<u>                                     </u>
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di	
	danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno	
	onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione	
	rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle	
	dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore	
	non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della	
	presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e	7
	per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del	
		pe -

•	Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i	### 10248 5.68 2
	danni derivanti dalla risoluzione.	
	Articolo 17 - Penali	
	1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di	Regione Ligaria R
	debita motivazione, le seguenti penali:	038 31
	a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla	
	Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni	
	giorno solare una penale pari all'1% sul valore del materiale	
	consegnato in ritardo. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione	
	contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con	
	conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e	
	fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni;	
	b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro	
	l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini	·
	contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della	<u> </u>
	mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti	
	potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta	
	aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro	
	danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;	
	c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti,	
	ciascuna A.S.L., A.O. e IRCCS potrà:	
	restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue	
	spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati	
	dagli stessi;	
	25	

restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. 2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione. 3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3. la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 250,00. 4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa

,		
	contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a	
	insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi	
	sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono	
	applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere	
	dall'inizio dell'inadempimento.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo	
	non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento	
	dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto	
	sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal	
	presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni	
	e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori	
	danni.	
	8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore,	
	segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di	
	risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli	
	stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.	
	9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al	
	Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%	
	(dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione,	
	viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta	
	fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	Q.
	10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della	
Ny	penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di	A
. 1		W

		• 
	diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave	
	ritardo. In tal caso la Centrale e/o l'Amministrazione Contraente hanno	
	facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una	
	penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per	
	il risarcimento del danno.	
<u>'</u> .	Articolo 18 - Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi	
	assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il	
	Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di	
	importo di Euro 193.462,50 determinata come previsto dall'art. 113	
	D.Lgs. n. 163/2006.	•
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della	
	Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa	
	derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva	
	viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di	
	Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del	
	debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto	
	adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione	
	dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi	
	specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista	
<b>(7)</b>	l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le	
<b>(</b> K		W

,	Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.	Management deal's Communication (R.14, 16.2)  Control of Control of Communication (R.14, 16.2)  Control of Con
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni	Regione Liguria
	Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e	WIE BEELO
	nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione;	
	pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali	
	crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di	
	ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso	
	in forma scritta dalla Centrale.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	·
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
	provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente	
	articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno	
	facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o	<u> </u>
4	la Convenzione.	
. , ,	Articolo 19 - Proprietà dei prodotti	U

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni di consumo a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai durante il trasporto e la sosta nei prodotti forniti, dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave. 2. Per quanto attiene ai beni forniti a noleggio, gli stessi restano di proprietà della Ditta per tutta la durata del contratto. Gli stessi andranno condotti dalle Amministrazioni contraenti con la diligenza del buon padre di famiglia. Articolo <u>20 - Riservatezza</u> 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione. 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei		
	propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e		
	dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi		
	di segretezza anzidetti.		
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale,		
	nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare		
	risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi		
	di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i		
	danni che ne dovessero derivare.		
	6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi		
	in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore		
	stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle		N
	modalità e dei contenuti di detta citazione.		
	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal		
,	D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di		
	riservatezza.		
	Articolo 21 - Risoluzione		
···· - · · · · · · · · - · - · - · - ·	1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di		
	fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere la presente		
	Convenzione ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da		
	comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato		
	adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel		
	rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i		
	termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e	h	
		<i>y.</i>	

	documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta	, -
	di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte	
	del proprio Ordinativo di Fornitura.	640 <del></del>
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre	
	il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà	
	assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione	Ann and a selection
	Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per	
	porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione	<u>.</u>
	Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto	.,,
	di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di	
	Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione,	. ———
	e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei	
	confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi	
	dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	
	Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei	
	seguenti casi:	
	a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti,	
	comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore,	
	comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare	1
	l'immediata risoluzione del contratto;	
/X		

	d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei	Action of the state of the stat
	crediti;	
	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo	
	Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità	Liguria 20
	civile e polizza assicurativa";	THE BEE
	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in	
	genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni	
	Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede	
	di gara;	
	h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa	
	entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" della presente	
	Convenzione;	
	i) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi	
	prodotti.	
	4. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni contraenti dei propri	
	Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene	
11 San S	proporzionalmente ridotto.	
	5. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,	·
	previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata	
	a/r, la Convenzione nei seguenti casi:	_
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	R
·		
<u> </u>	presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle	
	premesse;	
	33	

	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa	
	entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	**************************************
	c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della	
	Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e	
	polizza assicurativa";	
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in	
	genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni	
	Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il	
	proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	
	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di	
	gara;	
·	h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento	
	ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente	
	diverso da quello espresso nella presente Convenzione.	
	6. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art.	
	3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti	
	risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3,	
	commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	
	7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione	
-0-	della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna	
A .		

	comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle	
	Amministrazioni Contraenti.	
	8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli	
	Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e/o le Amministrazioni contraenti	
	hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per	
	l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.	
	9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una	
	penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con	
	lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della	
	medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al	
	risarcimento dell'ulteriore danno.	
	Articolo 22 - Recesso	
	1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere	
	unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi	
	momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da	
	comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
***************************************	esemplificativo e non esaustivo:	<u> </u>
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la	
. •	composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
		,

		,
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato	
or t	un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il	
<u> </u>	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione	
	degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	
	l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque,	an laterage
	di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi	
	alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore	
	medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del	***************************************
	Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in	
	giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine	
	pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento	
	dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.	
	3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa,	
	di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura,	
	in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno	
	30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera	
	raccomandata a/r.	
	4. Per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e	
	non esaustivo le fattispecie di cui al precedente comma 2.	
	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti	1
7	36	y)

1		
	danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA
	6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente	
	ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali	Regions
	rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa	Liguria 200
	anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo	
	e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto	
	dall'articolo 1671 Cod. Civ	
	Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o	
	danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del	
	Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi,	
	in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di	
	Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata	
	polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e	
	di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da	
	responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo	
	svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le	
	Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e	/\
	collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa	4
	27	

	arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e	
	collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui	
	alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso	
	che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza	,
	assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le	one sains (*****)
	Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in	
	grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui	WAS 28-
	si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si	
	risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a	
	titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior	
	danno subito.	
	Articolo 24 - Subappalto	
	1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D.Lgs.	
<u>.</u>	163/2006.	
	2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna	
	modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane	
	responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti,	
	per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività	
	contrattualmente previste.	
	3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della	
	Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti	
	per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.	
	Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
0	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	1
/A		4

,		
	Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle	
	cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà	
	darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà	
	all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante,	
	ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della	
	fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione	·
	debitrice.	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui	
	ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di	
	dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di	
	rispettiva ragione.	
	Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
	dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che	
	violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni	
	contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su	
	beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le	
	Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
	conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a	A
<u> </u>	carico delle medesime Amministrazioni contraenti.	<b>(</b> )
ie.	3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare	4

		•
	prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente	
	comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle	
Section 1	medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio	
	legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti,	
	queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel	
	caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare	
	la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di	
	rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,	
	detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	<u>Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e</u>	
	Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e responsabile della Fornitura per il Fornitore	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa	_
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 4102577, numero di fax 010 4102417, indirizzo e-mail	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 4102577, numero di fax 010 4102417, indirizzo e-mail paola.burlando@regione.liguria.it.	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 4102577, numero di fax 010 4102417, indirizzo e-mail paola.burlando@regione.liguria.it.  3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig Dr.	
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 4102577, numero di fax 010 4102417, indirizzo e-mail paola.burlando@regione.liguria.it.  3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig Dr. Giuseppe Degrandi il Responsabile della Fornitura, con capacità di	<u></u>
	responsabile della Fornitura per il Fornitore  1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Dott.ssa Paola Burlando il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.  2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 4102577, numero di fax 010 4102417, indirizzo e-mail paola.burlando@regione.liguria.it.  3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig Dr. Giuseppe Degrandi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei	

,		######################################
	telefonico 0535/45411, numero di fax 0535/45415, indirizzo e-mail	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	barbara.grigolato@fresenius-kabi.com.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del	2000 30 de
-	procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di	Regione Control of Liguria Control of Strain Con
	individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale	1938 3JA
	del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni	
	contraenti distinti Responsabili della fornitura.	
	Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
	1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e	
	tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione	
	tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti	
	possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei	
	servizi oggetto della medesima Convenzione.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione	
	di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti	
	sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda	
	tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere	
	nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.	
	Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA	
	1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che	
	dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano	£
	a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi	<u> </u>
	procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Genova ed in conformità	4
	1 4 4	

	al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.	·
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
	Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento	
	giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.	
	Articolo 30 - Foro competente	
	1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale,	
	è competente in via esclusiva il Foro di Genova.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
	Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla	
	normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa	
	a ciascuna Amministrazione contraente.	<u> </u>
	Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in	
	relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della	
	Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente	
	comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati	
	personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei	
	diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.	
<u></u>	2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad	
	obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla	
	esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in	1
N. C.	particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al	U
A	42	
•	<del>1</del> 2	

	controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per	
	l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla	
	Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano	
	espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla	
	Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o	
	telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della	
	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del	
	monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
	dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle	
	misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
	5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati	
	personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al	
	vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per	
	errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una	
	inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione,	- D
	vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la	
\ 	Centrale risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato	

		3
	quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29	
	D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.	·= par
A Comment of the Comm	196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione	
	consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive	
	misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal	realizer /
	Codice e dal relativo Allegato B;	- <del></del> -
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati	-
	personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e	
	verificare che siano adottate le modalità operative necessarie	
	affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli	
	interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati,	
	alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del	
	Codice;	
	d) nel trasmettere alla Centrale, con la massima tempestività, le	
	istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e	
	segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da	: 
	consentire alla Centrale stessa di dare riscontro all'interessato nei	
	termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta	
	l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per	
	soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,	
$\mathcal{A}$	impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto	
$\mathcal{L}$		

,		######################################
	trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle	
	istruzioni impartite;	
	f) nel consentire alla Centrale, in quanto Titolare del trattamento,	60000
	l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti	A Regione C Regione C Regione
**	disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	38 314
	alla stessa piena collaborazione.	
	Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura	
	privata autenticata.	
	2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi	
	incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli,	
	carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che	
	fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.	
	3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette	
	all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione	
	è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere	
	a carico del Fornitore.	
	Articolo 33 - Clausola finale	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà	
	negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte	- A
	le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano	
	quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro	A
	45	/

		•
<del> </del>	insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può	
	aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	
	l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta	
	l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da	
	parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso	
	rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del	
	rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o	
	superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale	
	ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi	
	continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di	
	contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti	
	di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle	
	parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza	
	di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai	
	sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara	<del></del>
	altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere	
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le	
	relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le	1
		4

seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),		
 Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata),		
Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9		
 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini della		
fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15		
(Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione		
 definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21		
(Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e		
 polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione		
del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore),		
Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro competente),		
Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 32 (Oneri		
fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).		
 Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa 24		
pagine di 47 mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di		
mia fiducia e da me.	·	
 Genova, lì 03/10/2011		
LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO		
fr. f.		
IL FORNITORE		
Mrkuo rezogiratione		_
L'UFFICIALE ROGANTE ROGANTE ROGANTE ROGANTE		
Mocolizile U porche		

